

**ACCORDO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE**

**FINALIZZATE ALL'UTILIZZO DEL FINANZIAMENTO DI CUI ALL'ART. 8, COMMI DA 2 A 8**

**DELLA LR FVG 13/2023**

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra

1) il dott. \_\_\_\_\_ che interviene al presente atto non in

proprio bensì quale Direttore ff. della S.C. Affari Generali e Patrimonio,

delegato dal Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*

dell'**Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI)** con sede

legale in Trieste alla via Costantino Costantinides n. 2, dove domicilia per

la carica, C.F./P.I. 01337320327, indirizzo di PEC [asugi@certsanita.fvg.it](mailto:asugi@certsanita.fvg.it)

ed autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo tra l'altro giusto

decreto n. 318 dd. 12.04.2023, d'ora in avanti anche "Azienda";

e

2) il dott. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_\_\_ C.F.

\_\_\_\_\_ che interviene nella presente scrittura privata non in

proprio bensì quale legale rappresentante *pro tempore* dell'**Istituto**

**radiologico Gortan S.r.l.**, con sede in Trieste, via Beccaria n. 8, Partita

IVA 00659050322, indirizzo PEC: [giovannibattistabellis@pec.onceotrieste.it](mailto:giovannibattistabellis@pec.onceotrieste.it),

debitamente autorizzato alla presente sottoscrizione ed il quale dichiara,

consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76, del D.P.R. n.

445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo

(sentenza anche a seguito di patteggiamento o decreto penale di condanna)

per reati che comportano l'incapacità a contrarre con la P.A..

**PREMESSO CHE:**

1) l'art. 8 *quiquies*, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 stabilisce che la Re-

gione e le Unità Sanitarie Locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi contrattuali con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati e che l'art. 8 *quinquies*, comma 2 *quinquies*, del medesimo decreto legislativo prevede che l'accREDITAMENTO istituzionale di cui all'art. 8 *quater* delle strutture eroganti prestazioni per conto del S.S.N. sia sospeso in caso di mancata stipula degli accordi contrattuali;

**2)** ex combinato disposto degli artt. 34 e 65 della L.R. FVG dd. 12.12.2019 n. 22 afferente la "Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006", i soggetti erogatori privati accreditati concorrono alla definizione della rete di assistenza pubblica assicurando funzioni complementari o integrative per il Servizio sanitario regionale sulla base degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 *quinquies* del decreto legislativo 502/1992, stipulati dagli enti del SSR territorialmente competenti, sulla base del fabbisogno programmato, al fine dell'erogazione, da parte degli soggetti privati accreditati, di prestazioni per conto e con oneri a carico del SSR ed in coerenza con la programmazione regionale che determina il fabbisogno e le risorse sulla base di requisiti e valutazioni di comparazione della qualità e dei costi;

**3)** ai sensi del secondo comma dell'art. 34 della ciata L.R. FVG 22/2019 i predetti accordi con gli erogatori privati accreditati nonché la loro relativa attività per conto e con oneri a carico del SSR sono finalizzati "[...] a) al contenimento dei tempi di attesa; b) all'integrazione

dell'attività di ricovero; c) a supportare il sistema pubblico di assistenza

in aree territoriali di difficile sostenibilità. [...]”;

**4)** ex combinato disposto dei commi da 2 a 6 dell’art. 8 L.R. FVG 10 agosto

2023, n. 13 “Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi

dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26” è previsto

che:

**a)** “[...] L’Amministrazione regionale è autorizzata a porre in essere un piano

straordinario di azioni specifiche mirate all’ottimizzazione

dell’organizzazione del Servizio sanitario regionale allo scopo di governare

i tempi di attesa delle prestazioni sanitarie prenotate fino al 31 dicembre

2023[...];”;

**b)** per il raggiungimento del predetto scopo “[...] le aziende sanitarie

regionali, al fine di consentire un maggior recupero delle prestazioni non

erogate dalle strutture pubbliche, possono integrare gli acquisti di

prestazioni da privati accreditati titolari di accordi contrattuali [...]”;

**c)** per le finalità di cui alla precedente lett. “a)” “[...] è destinata la

spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2023, a valere sulla Missione n. 13

(Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale -

finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1

(Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli

anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista

dalla Tabella H di cui al comma 87.[...];”;

**5)** in ossequio al combinato disposto della DGR FVG n. 106 dd. 28.01.2022

nonché della LR FVG 13/2023, con DGR FVG n. 1244 dd. 04.08.2023:

\* sono state ripartite tra le Aziende del SSR FVG le risorse, a valere

sull'annualità 2023, finalizzate al potenziamento delle azioni di recupero

della lista di attesa all'uopo trasferendo ad A.S.U. G.I., per tutte le

manovre da intraprendere ivi inclusa l'integrazione degli acquisiti di

prestazioni da erogatori privati accreditati titolari di accordi contrattuali

sottoscritti, una somma di complessivi euro 2.973.684,33;

\* è stato disposto che gli enti del Servizio sanitario regionale adottassero

entro il 16 agosto 2023 uno specifico piano che dia evidenza delle

prestazioni da recuperare, dell'utilizzo di tali risorse e delle azioni di

intervento proposte scelte tra quelle previste dalle disposizioni

legislative regionali ut supra richiamate, all'uopo dando evidenza delle

prestazioni erogate in aumento;

\* si è precisato che, attesa la finalità di utilizzazione di tali risorse ed

al fine della riduzione delle liste di attesa esistenti nell'anno 2023, le

risorse stanziare potranno essere impiegate esclusivamente a decorrere dalla

data di emanazione del provvedimento medesimo con aumento della capacità

produttiva esistente in essere e senza poterle utilizzare "[...] per

compensare azioni già poste in essere con altre tipologie di finanziamento

[...]";

\* è stato altresì disposto in capo agli enti del SSR FVG apposito obbligo

"[...] di analitica rendicontazione delle risorse assegnate e dei risultati

raggiunti ad ARCS e alla Direzione Centrale Salute che provvederanno con

cadenza bimestrale ad effettuare i monitoraggi e verifiche [...]";

**6)** a fronte della presentazione da parte di tutti gli enti del SSR FVG dei

piani predisposti con evidenza delle azioni finalizzate alla riduzione delle

lista di attesa e correlate all'utilizzo delle risorse messe a disposizione

dai provvedimenti regionali, con DGR FVG n. 1317 dd. 25.08.2023 è stato

approvato il complessivo Piano delle azioni finalizzate alla riduzione delle

liste di attesa come risultante dall'insieme dei piani aziendali presentati,

altresì assegnando all'A.S.U. G.I. per l'integrazione degli acquisiti di

prestazioni da erogatori privati accreditati titolari di accordi

contrattuali sottoscritti ed allo specifico fine di ridurre i tempi di

attesa, l'importo di complessivi euro 1.234.137,00 di cui:

\* euro 438.253,00 per prestazioni di ricovero a fronte di un volume massimo

di attività pari a 195;

\* euro 795.884,00 per prestazioni ambulatoriali a fronte di un volume

massimo di attività pari a 2.990;

**7)** la finalità di tale ulteriore finanziamento agli erogatori privati

accreditati, sulla base di accordi aventi ad oggetto apposita progettualità

finalizzata al recupero delle liste di attesa, è l'erogazione di specifiche

prestazioni identificando le apposite commesse e le correlate risorse

economiche aggiuntive destinate alle singole strutture private accreditate.

Tali progettualità soggiacciono a specifiche modalità di verifica, hanno

valore esclusivamente per il periodo di riferimento e non possono costituire

storicizzazione del budget che potrà altresì essere rimodulato di anno in

anno in relazione agli esiti delle verifiche effettuate;

**8)** con decreto del Direttore Generale n. 672 dd. 9.08.2023 è stato approvato

lo schema contrattuale con le strutture private accreditate afferenti al

territorio dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, avente ad

oggetto nella sezione denominata:

- "PARTE I" l'acquisto ed erogazione di prestazioni di specialistica

ambulatoriale per conto del SSR a favore di assistiti della Regione FVG, con

oneri da porre a carico del bilancio delle Aziende sanitarie della Regione -

ANNO 2023;

- "PARTE II" l'acquisto ed erogazione di prestazioni di specialistica

ambulatoriale per conto del SSR a favore di assistiti della Regione FVG, con

oneri da porre a carico delle due specifiche linee di attività finalizzate

- c.d. sovraziendali - distinte per l'attività di ricovero e per quella

ambulatoriale da utilizzarsi allo scopo di recuperare i volumi di

prestazioni sanitarie oggetto di fuga extraregionale in attuazione della DGR

FVG 1037/2021 - anno 2023.

**9)** l'A.S.U. G.I. e la Struttura hanno sottoscritto in data 19.07-11.08.2023

l'Accordo per l'anno 2023 sulla base dello schema contrattuale approvato con

il succitato decreto n. 672/2023 ed, in particolare, la Struttura si è

impegnata a svolgere le prestazioni indicate nelle rispettive commesse

dettagliatamente ivi definite ed accettate;

**10)** lo schema contrattuale approvato e di conseguenza l'Accordo stipulato

tra le parti sopra menzionate prevede modalità specifiche e distinte sia per

l'utilizzo sia per la rendicontazione delle prestazioni afferenti ai due

budget ordinario e straordinario che hanno finalità diverse, come precisato

nell'ambito delle disposizioni pattuite per l'anno 2023;

**ACCERTATO CHE la Struttura:**

- è autorizzata all'esercizio di attività sanitaria, come da provvedimenti

del Dipartimento di Prevenzione dell'allora ASUITS (oggi ASUGI) prot. n.

61961/GEN.IV.1.D.6 dd 07/10/2019, per la sede Operativa sita in Trieste alla

via Cesare Beccaria n. 8;

- è accreditata a pieno titolo con decreto n. 2012/GRFVG dd. 9.05.2022 della Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali per conto del SSR FVG, nella branca specialisitca di **Diagnostica per immagini di primo livello;**

**VISTI:**

- il Decreto del Ministero della Salute del 09.12.2015 recante le "Condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale", che definisce le prestazioni di specialistica ambulatoriale che possono essere erogate a carico del Servizio Sanitario, solo nel rispetto di determinate condizioni di erogabilità riferite allo stato clinico o personale del destinatario, alla particolare finalità della prestazione (terapeutica, diagnostica, prognostica o di monitoraggio di patologie o condizioni), al medico prescrittore, all'esito delle procedure o accertamenti pregressi;

- il DPCM 12.01.2017 che definisce ed aggiorna i Livelli essenziali di assistenza LEA, di cui all'articolo 1, comma 7, del D.Lgs. 502/1992;

- la DGR FVG 22.09.2017 n. 1783 avente ad oggetto "DPCM 12.01.2017 - Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie regionali aggiuntive (extraLEA)", che dispone l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza - LEA - e delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie regionali aggiuntive (extra-LEA);

- le tariffe attualmente vigenti per la specialistica ambulatoriale ed applicate nel presente accordo, salvo successive modifiche, sono quelle definite nel nomenclatore tariffario regionale di cui alla DGR FVG n. 1680

del 14.09.2018 e s.m.i.;

- le DGR FVG n. 2034 del 16.10.2015 e n. 1815 del 25.10.2019 che definiscono, rispettivamente, l'organizzazione e le regole per l'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e per la gestione delle liste di attesa al fine di assicurare in maniera omogenea sull'intero territorio regionale il sistema dell'offerta delle prestazioni di specialistica ambulatoriale;

**DATO ATTO CHE** il presente Accordo, debitamente sottoscritto dalle parti, verrà altresì formalmente recepito con apposito decreto del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Univeritaria Giuliano Isontina;

**Tutto ciò premesso**

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente accordo, le parti stipulano e sottoscrivono il presente contratto, avente ad oggetto l'acquisto e l'erogazione di prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale per conto del SSR a favore di assistiti della Regione FVG, con oneri da porre a carico del S.S.R. FVG ai sensi del combinato disposto:

\* dei commi da 2 a 6 dell'art. 8 L.R. FVG 10 agosto 2023, n. 13 "Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26";

\* delle DGR FVG n. 1244 dd. 4.08.2023 e n. 1317 dd. 25.08.2023 (incluso il Piano complessivo delle azioni finalizzate al potenziamento delle azioni di riduzione delle liste di attesa come risultante dall'insieme dei piani aziendali presentati ed approvato con DGR FVG 1317/2023).

**Articolo 1 - Oggetto del contratto**

1. In conformità ai predetti provvedimenti regionali e nei limiti del finan-



ziamento dagli stessi assegnati ad ASUGI, cui si fa integrale rinvio ad ogni effetto anche applicativo del presente Accordo, esso è finalizzato all'integrazione degli acquisiti di prestazioni dagli erogatori privati accreditati al fine potenziare le azioni di riduzione dei tempi d'attesa a favore degli utenti del S.S.R. FVG in attuazione in particolare del Piano complessivo delle azioni finalizzate alla riduzione delle liste di attesa come risultante dall'insieme dei piani aziendali presentati ed approvato con DGR FVG 1317/2023. Detta finalità viene realizzata mediante l'ampliamento dell'offerta di prestazioni di specialistica ambulatoriale secondo l'incremento dell'offerta di cui al successivo art. 2.

**2.** La Struttura si impegna ad erogare, in coerenza con i provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, a favore della generalità degli assistiti regionali senza riferimento, quindi, all'ambito territoriale e aziendale di residenza dell'assistito nella Regione, nella propria sede indicata nei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, le prestazioni inerenti alle seguenti branche specialistiche previste dal Piano complessivo approvato con DGR FVG n. 1317 dd. 25.08.2023:

**Diagnostica per immagini di primo livello**

- Ecografia
- Risonanza magnetica nucleare
- Tomografia computerizzata

**Articolo 2 - Volume di prestazioni erogabili e limiti di spesa**

**1.** Il budget assegnato alla Struttura per le prestazioni annoverate al precedente art. 1 a valere sul finanziamento regionale di cui ai predetti provvedimenti regionali, da utilizzarsi per l'integrazione degli acquisiti

di prestazioni dagli erogatori privati accreditati al fine potenziare le azioni di riduzione dei tempi d'attesa a favore degli utenti del S.S.R. FVG, e peratanto, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente accordo fino al 31 dicembre 2023 è di complessivi euro 38.755,00.

Nell'ipotesi di eventuale avanzo di finanziamento regionale, detta quota di budget, potrà essere incrementata con conseguente rimodulazione tra le parti della commessa per il tramite di apposito accordo con scambio di corrispondenza.

**2.** Il valore economico destinato ai sensi del comma 1 alla Struttura per l'acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale con il presente Accordo contrattuale costituisce il tetto massimo utilizzabile di quota di finanziamento regionale sopracitato ed è aggiuntivo a quanto già attribuito per l'anno 2023 alla medesima Struttura con l'Accordo stipulato sulla base dello schema contrattuale approvato con decreto del Direttore Generale di ASUGI n. 672/2023.

**3.** La Struttura si impegna a utilizzare il budget di cui al comma 1 per realizzare i volumi di attività di seguito indicati:

**BUDGET DGR 1244/2023**

**Attività di specialistica ambulatoriale**

BRANCA	PRESTAZIONE	N° PRESTAZIONI (volumi minimi) *	BUDGET
	Ecografie **	100	38.755,00 euro al lordo della tariffa ticket
<b>Diagnostica per immagini</b>	TC torace, addome, cervello (sia senza che con mdc )	50	
	RMN (addome, cervello)	50	

\* La priorità B, D, P verrà gestita direttamente dalla SSD GOA ASUGI a seconda dei TDA

\*\* Si intende comprensivo di tutte le indagini ecografie: ecografia capo collo 88.71.4; (comprensivo di tiroide, ghiandole salivari, paratiroidi); eco addome superiore (88.74.1); eco addome inferiore (88.75.1); eco addome completo (88.76.1).

4. La Struttura si impegna a programmare la propria attività in modo da garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni.

5. La Struttura applica le tariffe del nomenclatore tariffario regionale in vigore, approvato con DGR FVG n. 1680 dd. 14.09.2018 e successive modifiche ed integrazioni, al lordo del ticket.

6. Le parti convengono che il budget sopra assegnato è da considerarsi fisso e non suscettibile di incrementi.

### **Articolo 3 - Divieto di erogazione di prestazioni a residenti extra regione**

1. Nell'utilizzo del finanziamento in esame, in ragione della sua natura di risorse straordinarie regionali e della sua destinazione a servizio della generalità degli assistiti regionali, non saranno riconosciute le prestazioni erogate a residenti extra regione per la realizzazione dei volumi quali-quantitativi definiti nella commessa di cui all'art. 2.

### **Articolo 4 - Condizioni per l'erogazione delle prestazioni sanitarie**

1. La Struttura si impegna a mantenere tutti i requisiti, strutturali, tecnologici ed organizzativi, generali e specifici, di autorizzazione e di accreditamento, relativi alle prestazioni oggetto del presente contratto.

2. La Struttura garantisce che l'attività oggetto del presente contratto verrà svolta impiegando personale in possesso dei prescritti titoli abili-

tanti e che non si trovi in situazioni di incompatibilità.

**3.** L'eventuale accertamento di situazioni di incompatibilità determina gli effetti previsti dall'art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996, qualora la Struttura non provveda ad eliminarle entro 30 giorni dal ricevimento della diffida da parte dell'Azienda.

**4.** La revoca o la sospensione dell'accreditamento, disposta con decreto della Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità determina la risoluzione o la sospensione del presente contratto.

**5.** L'accertamento della non conformità ai requisiti di autorizzazione e/o di accreditamento determina la relativa comunicazione alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità per gli adempimenti di competenza.

**6.** La Struttura si impegna a comunicare all'Azienda e alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità i periodi di sospensione di attività da qualsiasi causa determinate, specificandone la motivazione.

**7.** La Struttura si impegna a mantenere l'applicazione del CCNL di categoria e degli obblighi previdenziali conseguenti per tutta la durata del contratto.

**8.** La Struttura si impegna a trasmettere alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità i documenti relativi agli accordi con laboratori esterni per l'acquisto di prestazioni analitiche, con i riferimenti agli standard di qualità assicurati.

#### **Articolo 5 - Accesso utenza**

**1.** L'accesso dell'utenza alle prestazioni erogate dalla Struttura avviene tramite proposta motivata del medico di fiducia dell'Assistito su ricettario S.S.N. o altro specialista autorizzato all'utilizzo del ricettario

regionale. La Struttura garantisce la parità di trattamento tra utenti, senza alcuna discriminazione tra esenti e non esenti ticket, prevedendo una distribuzione dell'offerta nell'arco di validità temporale del presente Accordo. Al fine di semplificare l'accesso dei cittadini alle prestazioni ambulatoriali, la Struttura si impegna ad attivare e mantenere aggiornata la propria offerta a CUPweb e la disponibilità della prenotazione a Call Center regionale.

**2.** La Struttura è tenuta ad effettuare i controlli sulla regolarità delle prescrizioni mediche, in conformità alle norme in materia di quota di compartecipazione ed esenzioni, e a verificare e documentare la residenza dell'assistito (con codice fiscale alfanumerico), rilevandola opportunamente nei sistemi informativi. Non possono essere accettate in esenzione prescrizioni senza l'evidente identificazione del codice di esenzione riportato sulla ricetta dal medico prescrittore. Eventuali errori nelle prescrizioni saranno segnalati all'Azienda per gli adempimenti di pertinenza.

**3.** Le agende sono predisposte dall'Azienda in modo da consentire la prenotazione delle prestazioni che rientrano nella commessa riportata all'art. 2 nell'arco temporale definito in base alle disposizioni regionali e, precisamente, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente accordo fino al 31 dicembre 2023. Le agende devono risultare sempre aperte con disponibilità erogativa sino alla concorrenza del tetto massimo del budget definito al precedente art. 2. Il verificarsi di motivate e riconosciute situazioni che impediscono l'erogazione di una prestazione sanitaria, deve essere comunicato alla Direzione dell'Azienda e alla Dire-

zione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità, secondo i criteri generali del Piano regionale di governo delle liste d'attesa.

**4.** Le agende per l'erogazione delle prestazioni di cui al presente Accordo devono essere articolate per classe di priorità (Breve, Differita, Programmata) come definito dalla D.G.R. FVG 1815/2019 "Piano regionale di governo delle liste d'attesa", assicurando adeguati livelli di collaborazione per il conseguimento degli obiettivi aziendali che prevedono la garanzia erogativa nei tempi previsti per il 90% delle prenotazioni. L'offerta ambulatoriale dovrà essere strutturata dando maggiore disponibilità per posti con priorità B e D.

#### **Articolo 6 - Controlli e debito informativo**

**1.** La struttura, fino a realizzazione degli adeguamenti di interoperabilità con i programmi INSIEL, è tenuta a fornire i dati obbligatori, secondo gli standard indicati dall'INSIEL, per alimentare il FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico), comunicare le prescrizioni dematerializzate prese in carico ed inviare i dati relativi alle prestazioni effettuate entro il giorno 5 del mese successivo.

**2.** L'Azienda, in attuazione della DGR FVG 20.02.2015, n. 299, si attiva per mettere a disposizione delle strutture, che erogano prestazioni di specialistica ambulatoriale, le agende informatizzate (G2 Strutture) e le prenotazioni su CUPWEB (G3 Sportello) con la supervisione e il supporto all'autonoma attività gestionale e di prenotazione da parte della propria Direzione del CUP.

**3.** Il mancato o incompleto adempimento del debito informativo determina una diffida ad adempiere; il mancato adempimento dopo il decorso del termine

indicato nella diffida può essere causa di risoluzione anticipata del contratto.

**4.** I costi relativi a modifiche sui propri programmi gestionali per l'interfacciamento con i programmi INSIEL sono a carico della Struttura.

**5.** L'Azienda, in attuazione della Legge 06.08.2008, n. 133 e s.m.i., e dei provvedimenti regionali attuativi, si riserva la richiesta di informazioni, di documentazione e l'effettuazione di accertamenti atti alla verifica del rispetto dell'accessibilità, dell'appropriatezza clinica ed organizzativa sull'attività erogata, anche mediante sopralluoghi presso le sedi operative della struttura con le modalità operative riportate nella DGR FVG 11.07.2014, n. 1321, come revisionata con DGR FVG 02.02.2018, n. 182.

**6.** Gli importi recuperati con i controlli non rimangono agli erogatori per l'effettuazione di nuove prestazioni e vengono trattenuti nel saldo finale relativo all'annualità 2023.

**7.** Le contestazioni sull'appropriatezza effettuate dall'azienda, ancorché retroattive, hanno effetto sull'anno di esercizio nel quale è effettuata la contestazione.

**8.** Qualora l'ufficio Gestione reclami dell'URP ricevesse una segnalazione o un reclamo relativo a una prestazione della struttura accreditata, il trattamento della segnalazione/reclamo resta di competenza dell'Azienda e la Struttura Privata Accreditata invierà, entro i termini richiesti, una relazione sui fatti oggetto di contestazione alla struttura aziendale preposta.

#### **Articolo 7 - Rendicontazione e liquidazione dei corrispettivi**

**1.** Non sono oggetto di remunerazione alcuna e vengono escluse dalla determi-

nazione dei corrispettivi oggetto del presente Accordo in quanto non

comprese nel budget assegnato all'art. 2:

- le prestazioni erogate a cittadini non residenti nella Regione FVG;

- le prestazioni non comprese nelle branche specialistiche e nelle tipologie

prestazionali ricomprese e previste specificatamente all'art. 2 del presente

Accordo;

- le prestazioni nelle branche specialistiche e nelle tipologie

prestazionali ricomprese e previste specificatamente all'art. 2 del presente

Accordo erogate in periodo antecedente al 4 agosto 2023;

- le prestazioni nelle branche specialistiche e nelle tipologie

prestazionali ricomprese e previste specificatamente all'art. 2 del presente

Accordo che superano per il valore economico il budget concretamente

attribuito al citato art. 2;

- le prestazioni non rendicontate secondo le specifiche modalità di cui ai

successivi commi 2 e 3 del presente articolo;

- le prestazioni rientranti nelle commesse di cui all'Accordo stipulato

dalle parti in applicazione del decreto del Direttore generale n. 672/2023

nelle rispettive commesse dettagliatamente definite per le singole sezioni

ed a valere su budget ordinario e straordinario.

**2.** In conformità ai predetti provvedimenti regionali ed in particolare in

applicazione della DGR FVG n. 1244 dd. 4.08.2023, le prestazioni di cui

all'art. 2 sono oggetto di apposita separata e analitica rendicontazione

rispetto all'utilizzo del finanziamento regionale specifico finalizzato alla

riduzione delle liste d'attesa per i residenti in FVG ed entro i limiti del

budget massimo individuato al medesimo art. 2.



3. Ai fini della corretta determinazione e imputazione dei costi, degli stessi va data separata evidenza in sede di svolgimento e rendicontazione con evidenziazione analitica della riferibilità delle prestazioni rese di cui alla commessa indicata all'art. 2, dettagliate per tipologia e relativi volumi erogati. La Struttura s'impegna con cadenza mensile ed entro il giorno 5 di ciascuna mensilità successiva a fornire all'Azienda apposita rendicontazione analitica con flussi separati e distinti delle prestazioni effettuate nella mensilità precedente di cui all'art. 2.

4. Sulla base dei dati derivanti dalle rendicontazioni, l'Azienda provvede a verificare la congruità delle prestazioni erogate rispetto alle condizioni stabilite nel presente Accordo.

5. L'addebito delle prestazioni sarà effettuato all'Azienda con fatturazione dalla quale emerga il costo delle prestazioni erogate e suddivise per ciascuna prestazione specialistica e allegata rendicontazione analitica, dettagliata e separata come previsto ai precedenti commi.

6. Le fatture a saldo delle prestazioni erogate dal 4 agosto al 31 dicembre 2023 saranno liquidate entro 90 giorni dal loro ricevimento.

#### **Articolo 8 - Durata e decorrenza**

1. Il presente Accordo decorre a partire dalla data di sottoscrizione e scade il 31 dicembre 2023.

2. Le clausole del presente Accordo possono essere modificate per effetto dell'entrata in vigore di disposizioni di legge, statale o regionale.

3. La validità del presente contratto è condizionata alla permanenza dei presupposti di autorizzazione e accreditamento della Struttura.

4. Il presente contratto è redatto in unica copia informatica con sottoscri-

zioni digitali, rispettivamente, dei rappresentanti della Struttura e dell'Azienda muniti dei poteri di firma. L'Azienda trasmetterà una copia telematica del sottoscritto accordo alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità.

#### **Articolo 9 - Risoluzione anticipata del contratto**

1. Il presente contratto si risolve di diritto in caso di revoca dell'accreditamento, disposta con decreto della Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità.

2. Il contratto si intende risolto, previa diffida dell'Azienda, qualora la Struttura realizzi una o più delle seguenti fattispecie che si configurano come grave inadempimento:

- mancato adempimento degli obblighi informativi, ai sensi del comma 1, dell'art. 6 "Controlli e debito informativo" del presente Accordo;

- inosservanza dell'obbligo di conservazione e custodia della documentazione prevista dalla normativa sulle prestazioni erogate;

- impedimento ai controlli esercitati dall'Azienda, ai sensi dell'art. 6 "Controlli e debito informativo" del presente contratto;

- mancato mantenimento dei livelli erogativi programmati con garanzia dell'accessibilità alle prestazioni da parte dell'utenza;

- in tutti i casi in cui la risoluzione è prevista da disposizioni normative di settore.

3. L'inadempimento della Struttura determina il diritto dell'Azienda e della Regione al risarcimento dei danni.

4. Il presente accordo viene sottoscritto anche in assenza di informazione antimafia di cui D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e pertanto lo stesso sarà

soggetto alla clausola risolutiva legale di cui al terzo comma dell'art. 92

del medesimo D.Lgs. n. 159/2011. L'azienda dal canto suo si impegna a

chiedere l'emissione della predetta informazione antimafia contestualmente

alla sottoscrizione contrattuale.

#### **Articolo 10 - Tutela dei dati personali**

**1.** La struttura è tenuta ad osservare le disposizioni di cui al Regolamento

(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relative alla

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

**2.** Nell'effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali e

sanitari correlate all'erogazione delle prestazioni nell'ambito dei compiti

assegnati quali in particolare previsti dagli artt. 5 (accesso dell'utenza)

e 6 (Controlli e debito informativo) la struttura è nominata Responsabile al

Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 30 del Regolamento (UE) 2016/679.

**3.** In particolare, tenendo conto delle particolari esigenze ed obblighi di

tutela dei dati sensibili concernenti la salute, si impegna ad adottare le

misure di sicurezza, idonee a custodire e controllare i dati, in maniera

tale da evitare un incremento dei rischi di distruzione o perdita, anche

accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento

non consentito o non conforme alle finalità della raccolta come di seguito

precisato con riferimento agli adempimenti di cui ai citati artt. 5 e 6 del

presente atto:

**a)** a trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del

titolare del trattamento;

**b)** a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali

si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

**c)** ad adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 per il Responsabile;

**d)** a non ricorrere ad un altro ulteriore responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento.

Nel caso di autorizzazione scritta generale, ad informare il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche;

**e)** tenendo conto della natura del trattamento, ad assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del medesimo Regolamento;

**f)** ad assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;

**g)** su scelta del titolare del trattamento, a cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e a cancellare le copie esistenti, salvo che non ne sia prevista la conservazione a norma di legge;

**h)** a mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi citati e a

consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

Il responsabile del trattamento informerà prontamente e non oltre le 36 ore dal momento nel quale è venuto a conoscenza del fatto il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati. Le comunicazioni ad ASUGI relativamente a questioni rilevanti in tema di privacy andranno fatte all'indirizzo di PEC [asugi@certsanita.fvg.it](mailto:asugi@certsanita.fvg.it).

**3.** Nell'ipotesi che la struttura ricorra a un ulteriore responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento dovrà imporre, mediante un contratto o un altro atto giuridico gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679. Qualora l'ulteriore responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, la Struttura conserva nei confronti di ASUGI, titolare del trattamento, l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

**4.** In ogni caso la struttura si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al

trattamento senza preventivo consenso, anche all'estero o mediante Internet.

**5.** La Struttura assume invece la veste di titolare autonomo del trattamento dei dati personali con riferimento ai compiti relativamente ai quali assume decisioni e ne definisce l'organizzazione in piena autonomia, quali in particolare quelli previsti dagli artt. 6 (Accesso utenza), ed a tal fine dichiara di aver nominato un Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) ai sensi degli artt. 37-39 del Regolamento (UE) 679/2016. Il dato di contatto del RPD di ASUGI è l'indirizzo di PEC [asugi@certsanita.fvg.it](mailto:asugi@certsanita.fvg.it). Il nominativo e i dati di contatto del RPD della struttura saranno comunicati separatamente ad ASUGI, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo.

#### **Articolo 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

**1.** Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura assume gli Obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, modificata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217; si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, sui quali sono registrati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse ed effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale (art. 3, comma 1, legge n. 136/2010).

**2.** La Struttura dichiara altresì di assumere l'onere di comunicare all'Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi

(art. 3, comma 7, legge n. 136/2010).

#### **Articolo 12 - Incompatibilità**

1. È fatto divieto alle strutture private accreditate di avere nel proprio organico o a livelli di consulenti, personale medico e non, in posizione di incompatibilità ex art.4, comma 7, della L n. 412 del 31.12.1991 e art. 1 della L. n. 662 del 23.12.1996.

2. La Struttura si impegna a fornire all'Azienda l'elenco aggiornato del personale di cui si avvale a qualsiasi titolo, comunicando semestralmente le variazioni intervenute.

3. A seguito dei controlli, l'accertamento di eventuali situazioni di incompatibilità determina l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente nonché la segnalazione alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità per l'adozione delle determinazioni conseguenti.

#### **Articolo 13 - Incedibilità del contratto e cessione dei crediti**

1. La Struttura si impegna ad eseguire direttamente le prestazioni oggetto del presente Accordo e, pertanto, il presente contratto non può essere ceduto in tutto o in parte.

2. La successione nella titolarità del contratto può avvenire solo a seguito del trasferimento della titolarità dell'autorizzazione e dell'accreditamento, alle condizioni previste dai provvedimenti regionali in materia di autorizzazione e di accreditamento.

3. L'eventuale cessione dei crediti derivanti dal presente contratto ha efficacia dalla sua notificazione all'Azienda ai sensi dell'art. 1264 c.c.

#### **Articolo 14 - Registrazione e altri adempimenti**

1. Il presente contratto è redatto in unica copia con sottoscrizioni digitali, rispettivamente, dei rappresentanti della Struttura e dell'Azienda muniti dei poteri di firma. L'Azienda trasmetterà una copia telematica dell'accordo sottoscritto alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità.

2. Sono a carico della Struttura tutti gli oneri relativi alla stipula del presente Accordo. Il soggetto che beneficia dello stesso si accollerà l'imposta di bollo rimborsando all'Azienda il relativo importo. L'Azienda provvede ad assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale - Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Trieste n. 173/2020 del 2 gennaio 2020.

3. In relazione alla registrazione in caso d'uso l'onere è a carico di chi vi ricorre.

#### **Articolo 15 - Foro competente**

Le parti stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente contratto è competente il foro di Trieste.

#### **Articolo 16 - Norma di rinvio**

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, approvato e sottoscritto nelle date delle rispettive sottoscrizioni digitali

#### **Per l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina**

Il Direttore ff della S.C. Affari generali e Patrimonio

Dott. Eugenio Possamai

(per delega del Direttore Generale dott. Antonio Poggiana)



**Per l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina**

Il Direttore ff della S.C. Affari generali e Patrimonio

Dott. \_\_\_\_\_

(per delega del Direttore Generale dott. Antonio Poggiana)

**Per la Struttura**

Il legale rappresentante

dott. \_\_\_\_\_

Le parti, letti e condivisi, accettano espressamente i contenuti degli artt.

9 e 13.

**Per l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina**

Il Direttore ff della S.C. Affari generali e Patrimonio

Dott. \_\_\_\_\_

(per delega del Direttore Generale dott. Antonio Poggiana)

**Per la Struttura**

Il legale rappresentante

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MARILENA FRANCIOSO

CODICE FISCALE: FRNMLN57L54E098U

DATA FIRMA: 05/10/2023 15:33:00

IMPRONTA: 209C01A9D63F51D1F7AE8CD66E5179C8A2E9CDD9B292232D8AC5C69DA66B9452  
A2E9CDD9B292232D8AC5C69DA66B945206C81FBAC475FBB32F5E345D059EFA27  
06C81FBAC475FBB32F5E345D059EFA274D270D2D1873957D3BB147173573A9F1  
4D270D2D1873957D3BB147173573A9F12FFAF5DB211073074E3ECEF54917EF1E

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 05/10/2023 15:45:26

IMPRONTA: 6EC2E60E2F64EEB163053589D496BF27CB40AE3A9DE2C0A39DA69961C5525C79  
CB40AE3A9DE2C0A39DA69961C5525C7994F6CAC0E56C05909BF12C5FBF42614B  
94F6CAC0E56C05909BF12C5FBF42614BA959377FA49BF51F3668E3D1A7D7FE9A  
A959377FA49BF51F3668E3D1A7D7FE9AF9EF7BF7A2092BF8EBCB97A09152279B

NOME: ANDREA LONGANESI

CODICE FISCALE: LNGNDR61R19A547T

DATA FIRMA: 05/10/2023 15:57:19

IMPRONTA: 447E4CA81EFD6E317CFDB3836282757008A59078CE6DA741BD1A2FF1F23D9B0D  
08A59078CE6DA741BD1A2FF1F23D9B0D84BA0F14760D8605B3686F3AE826A82D  
84BA0F14760D8605B3686F3AE826A82D4AECF7F9AF55FD47B94E47DC38A21770  
4AECF7F9AF55FD47B94E47DC38A2177046F83851624339FE8B20D70831B8D8D2

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 05/10/2023 16:18:45

IMPRONTA: 4A7B82EC165D322E5E68FD2778A30CC0AED7F9267A81542743163ED4BF00687F  
AED7F9267A81542743163ED4BF00687FB75F5006691A77688F8AC68DCDFC7E87  
B75F5006691A77688F8AC68DCDFC7E87A5EE6D3F8BF837D8891CB8CF52740915  
A5EE6D3F8BF837D8891CB8CF52740915EA4EE6EF354A41BA8A407FA08BA416D3